

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll | Dr. Arno Pichler | Dr. Benjamin Steinmair |

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio
I-39100 Bozen | Bolzano
T 0471.306.411 | F 0471.976.462
E info@interconsult.bz.it
I www.interconsult.bz.it
Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 05/25

Bolzano, li 31/07/2025

Varie – Novità in materia di lavoro

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo sulle **novità** di maggiore interesse introdotte recentemente **in materia di lavoro**.

1.1 Modello UNIURG – Novità per datori di lavoro con sede lavorativa nella Provincia di Bolzano

Il modello UniUrg è il modulo telematico utilizzato per le comunicazioni obbligatorie di assunzione nei seguenti casi di urgenza:

- ▶ assunzione d'urgenza per esigenze produttive;
- ▶ chiusura degli uffici del consulente;
- ▶ malfunzionamento dei propri sistemi informatici;
- ▶ malfunzionamento/sospensione di ProNotel2.

Questo modulo permette ai datori di lavoro di adempiere all'obbligo di comunicazione preventiva di assunzione in situazioni di assoluta necessità, con l'obbligo di inviare la comunicazione ordinaria (Unilav) nel primo giorno utile successivo.

A partire **dal 4 agosto 2025** l'invio dei **moduli UNIURG** sarà possibile **esclusivamente** con le seguenti modalità:

- ▶ tramite ProNotel2 (necessità di accesso tramite <https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1013680>), oppure
- ▶ seguendo la procedura disponibile al link: <https://lavoro.provincia.bz.it/it/uniurg>

Attenzione:

A partire da tale data **non saranno più accettati i moduli UNIURG inviati** alla casella **e-mail** notel@provincia.bz.it.

1.2 Bonus Mamme 2025

Come si ricorderà, la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, art. 1, commi 219 - 220) ha previsto, un **esonero** contributivo parziale della quota di contribuzione previdenziale anche per quelle **lavoratrici con solamente due figli a carico** (fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo), a determinate condizioni (reddito imponibile ai fini previdenziali: non superiore a 40.000 euro su base annua), a favore delle lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici autonome madri.

Le modalità attuative dell'esonero strutturale dovevano essere disciplinate da parte di un decreto ministeriale (non ancora emanato). Il DL Omnibus, **posticipa dal 2025 al 2026** l'attuazione dell'esonero contributivo parziale previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e di conseguenza, **per l'anno 2025 vige unicamente la decontribuzione per madri di tre o più figli**.

Per il **2025** è prevista:

- ▶ l'erogazione di una somma pari a **€ 40,00 euro mensili netti**, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo,
- ▶ a favore delle lavoratrici madri, dipendenti o autonome, che soddisfano contestualmente specifici requisiti soggettivi (presenza di due o più figli) e oggettivi (reddito individuale da lavoro non sia superiore a € 40.000,00 su base annua).

L'importo viene riconosciuto dall'**INPS**, a domanda, in un'**unica soluzione a dicembre 2025**, però si è ancora in attesa di una circolare esplicativa da parte dell'Istituto di Previdenza.

1.3 Donazione sangue

L'INPS, con circolare n. 96 del 26/05/2025 ed il messaggio n. 2067 del 30/06/2025, ha riepilogato le disposizioni che regolano gli eventi di donazione sangue e inidoneità alla donazione sangue, fornendo nuove istruzioni operative per il rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni corrisposte per le giornate o le ore di riposo fruiti, rispettivamente, dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione stessa.

La normativa già prevede, che il lavoratore, oltre a consegnare al datore di lavoro sia una dichiarazione che attesti la cessione gratuita del sangue ed un certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo (contenente i dati anagrafici del lavoratore, la quantità di sangue prelevata gratuitamente, il giorno e l'ora). Il certificato va compilato su modulo intestato al centro dove è avvenuta la donazione e prodotto anche nel caso di mancata o incompleta donazione.

Di **nuova introduzione** con decorrenza **ottobre 2025** è che il certificato deve indicare anche il **codice fiscale** dell'ASL/Azienda Ospedaliera o dell'Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta. Senza indicazione del predetto codice fiscale non potrà essere richiesto il rimborso retributivo all'INPS.

Si ricorda, che la dichiarazione del lavoratore e la certificazione medica devono essere conservate dal datore di lavoro per 10 anni.

1.4 Eventi di malattia

Con il messaggio n. 1773/2025 l'INPS ha ribadito che, **ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale** della malattia, il **certificato ha validità dalla data di redazione**, a eccezione delle ipotesi di visita domiciliare. In tali casi, infatti, la prestazione economica può essere riconosciuta anche per il giorno precedente la data di redazione del certificato (cfr. circolare n. 147/1996).

Per evitare periodi di scopertura retributiva in capo ai lavoratori, si prega di richiedere il **certificato medico di malattia dal primo giorno di assenza dal lavoro**.

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll